SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 296-648-784-1582-1682-2085-A

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE ELIA)

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1991

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Legge-quadro sul volontariato (296)

d'iniziativa dei senatori LIPARI, SALVI, BOMPIANI, CECCATELLI, JERVOLINO RUSSO, CONDORELLI, TRIGLIA, RUFFILLI, MELOTTO, D'AMELIO, DE CINQUE, SAPORITO, SALERNO, COVELLO, COVIELLO, SARTORI, ROSATI, TOTH, FONTANA Elio, PINTO, MANZINI e CHIMENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1987

Legge-quadro sul volontariato (648)

d'iniziativa dei senatori TARAMELLI, TEDESCO TATÒ, CHIARANTE, ANTONIAZZI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOLLINI, CALLARI GALLI, CANNATA, COSSUTTA, FERRAGUTI, FRANCHI, GALEOTTI, GIACCHÈ, GIUSTINELLI, IMBRÌACO, MAFFIOLETTI, MERIGGI, NESPOLO, SALVATO, SENESI, TOSSI BRUTTI, VETERE e IMPOSIMATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

(Assistenza pubblica)

Legge-quadro sul volontariato (784)

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRICONE e VISENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1988

Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582)

d'iniziativa del senatore ONORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1989

Norme per la regolamentazione del volontariato (1682)

d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE, FLORINO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1989

Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085)

d'iniziativa dei senatori ACQUAVIVA, FABBRI, SCEVAROLLI, GUIZZI, AGNELLI Arduino, MARNIGA, ACONE, FERRARA Pietro, NATALI, CALVI, BOZZELLO VEROLE, GIUGNI, CUTRERA, VELLA, ZITO, DELL'OSSO, MERAVIGLIA, FRANZA, SIGNORI, MANIERI, GEROSA, CASOLI, SANTINI e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1990

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo che la Commissione affari costituzionali sottopone all'esame ed alla deliberazione dell'Assemblea è il risultato della discussione congiunta sulle numerose iniziative legislative presentate in questa legislatura sul tema del volontariato. Mi riferisco ai disegni di legge n. 296 (d'iniziativa dei senatori Lipari ed altri: Legge-quadro sul volontariato); n. 648 (d'iniziativa dei senatori Taramelli ed altri: Legge-quadro sul volontariato); n. 784 (d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri: Legge-quadro sul volontariato); n. 1582 (d'iniziativa del senatore Onorato: Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato); n. 1682 (d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri: Norme per la regolamentazione del volontariato); e n. 2085 (d'iniziativa dei senatori Acquaviva ed altri: Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato).

È doveroso premettere che alcuni dei disegni di legge presentati (ed in particolare quelli dei senatori Lipari ed altri, Taramelli ed altri) tenevano largamente conto di proposte analoghe formulate nella nona legislatura; e che la Commissione affari costituzionali ed il suo comitato ristretto hanno usufruito dei dibattiti svoltisi in seno alla stessa Commissione nel febbraio 1985 e nell'aprile 1986, ed in particolare degli interventi della relatrice sui disegni di legge-quadro, senatrice Colombo Svevo.

È innegabile che sarebbe stato opportuno esaurire più sollecitamente l'esame dei testi in tema di volontariato, dato che fin dal 1981 si sono succedute numerose leggi regionali che hanno disciplinato i rapporti tra enti locali ed organismi di volontariato o da un punto di vista generale o con riguardo al settore di prevalente impegno, socio-assistenziale o socio-sanitario. Tuttavia, come emergerà dalle considerazioni ulteriori, la produzione di una legge statale di carattere generale conserva tuttora una sua indubbia utilità. D'altra parte il ritardo intervenuto (soprattutto a causa della difficoltà di trovare una soluzione soddisfacente a proposito di agevolazioni fiscali) ha permesso di considerare tutti i dati, fino ai più recenti, di natura normativa e fattuale, che contribuiscono a caratterizzare una esperienza tanto significativa della società contemporanea (cfr. da ultimo, con ricca bibliografia, i tre volumi della *Guida al volontariato italiano*, a cura di F. Pionati, edita nel 1990 dalla Cassa di Risparmio di Roma e dalla SEI Torino: vol. I (L. Tavazza), *Volontari oggi*; vol. II (F. Pionati, C. Sardo, S. De Martis), *Testimonianze*; vol. III (G.P. Manganozzi), *Dizionario tematico delle leggi*).

È superfluo soffermarsi sulla importanza che hanno assunto per la società e per le istituzioni, in Italia e nel mondo occidentale, le organizzazioni di volontariato nel quadro dell'insieme *nonprofit* (cfr., ora, *Non per profitto. Il settore dei soggetti che erogano servizi di interesse collettivo senza fine di lucro*, a cura di M.C. Bassanini e di P. Ranci, 1990, Fond. Adriano Olivetti). Basti ricordare che il tipo di attività qualificabile come volontariato coinvolge, secondo stime attendibili, oltre quattro milioni di italiani e impegna circa diecimila gruppi di promozione civile.

Questo modo di azione, caratterizzato dalla spontaneità e gratuità delle prestazioni, è costitutivo di un comportamento altruistico, nel quale un soggetto «si fa carico» delle sofferenze e dei bisogni di un altro o di altri. Quando i soggetti «volontari» sono molti, come sicuramente avviene oggi, si può parlare di un volontariato non elitario, ma di popolo e di gente, in grado di far crescere la solidarietà in ambiti territoriali sempre più ampi.

Questo tipo di intervento solidaristico, con riferimento alla figura del soggetto che «si fa carico», è stato descritto recentemente in termini molto aderenti alla situazione odierna: «Volontario è il cittadino che liberamente, non in esecuzione di specifici obblighi morali o doveri giuridici, ispira la sua vita – nel pubblico e nel privato – a fini di solidarietà. Pertanto, adempiuti i suoi doveri civili e di stato, si pone a disinteressata disposizione della comunità, promuovendo una risposta creativa ai bisogni emergenti dal territorio con attenzione prioritaria per i poveri, gli emarginati, i senza potere. Egli impegna energie, capacità, tempo ed eventuali mezzi di cui dispone, in iniziative di condivisione realizzate preferibilmente attraverso l'azione di gruppo. Iniziative aperte ad una leale collaborazione con le pubbliche istituzioni e le forze sociali; condotte con adeguata preparazione specifica; attuate con continuità di interventi, destinati sia a servizi immediati, che alla indispensabile rimozione delle cause di ingiustizia e di ogni oppressione della persona» (in A. Ellena, *Nuovo dizionario di sociologia*, Ed. Paoline, Roma, 1987).

Come si rileva dall'ultima parte di questa assai comprensiva descrizione, il volontariato più combattivo affermatosi negli ultimi anni persegue non soltanto fini «riparatori» di situazioni negative, ma anche finalità «liberatorie», dalle condizioni che determinano o concorrono a determinare tali stati di emarginazione.

Naturalmente, le definizioni del volontariato possono essere esposte al pericolo di dilatazioni eccessive e di riscontri pratici di dubbia corrispondenza: se è chiara la distinzione tra «privato speculativo» e «privato sociale», meno nitida è l'individuazione delle componenti di quest'ultima dimensione. Comunque, secondo autorevoli indicazioni (Ardigò), saremmo innanzitutto in presenza di un «terzo settore», cresciuto in connessione con la crisi del *Welfare State*, terzo dopo il sistema politico-amministrativo ed il macro-mercato: mentre all'interno di questo settore andrebbe compreso il «privato sociale», in cui al volontariato si affiancano altre forme di solidarietà informale (come la famiglia e le reti di socialità amicale), fino ad organizzazioni più strutturate, come le cooperative di solidarietà sociale. Proprio per questo è necessario distinguere volontariato in senso stretto (come si ritiene di dover fare ai fini di questa disciplina legislativa) rispetto ad organismi in cui non operano in misura prevalente i volontari, ma si affiancano all'opera di questi, alla pari o in misura dominante, lavoratori retribuiti su base contrattuale (sintesi tra cooperazione di solidarietà sociale e volontariato in senso proprio).

Va anche sottolineato come l'attività di volontariato tenda a porsi normalmente in «funzione integrativa» rispetto all'azione istituzionale per le prestazioni di pubblici servizi (di regola a fini di umanizzazione e personalizzazione) mentre solo in situazioni di emergenza potrebbero darsi interventi di carattere propriamente sostitutivo (supplenza).

Rinvio, per ragioni di brevità, chi voglia avere cognizione organica dei presupposti della elaborazione legislativa sottoposta al Senato, alla relazione assai ricca premessa dal senatore Lipari al disegno di legge n. 296, che ritengo tuttora valida malgrado il trascorrere di quasi un quadriennio.

Da quanto ho detto emerge ad evidenza il rilievo costituzionale del fenomeno «volontariato» e delle norme ad esso relative, a livello nazionale ed a livello regionale: anche con questo modo di intervento «si realizza quell'intima solidarietà sociale, presupposto e risultato nello stesso tempo, di un genuino regime democratico» (C.Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, p. 156, Padova, 1975).

Di qui l'interesse di tracciare anche in sede nazionale lineamenti normativi di carattere, per così dire preliminare, tali da «lambire» (secondo una famosa formula usata da Jemolo per la famiglia) le organizzazioni di volontariato: del resto alcune Regioni si sono già poste su questa strada, andando oltre l'emanazione di regole di settore (volontariato nell'attività socio-assistenziale o socio-sanitaria). D'altra parte

anche lo Stato non aveva mancato di fare riferimento a questa nuova forma di azione solidaristica nelle normative sui consultori familiari e sul servizio sanitario nazionale, nonchè nella recente disciplina sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope e sulla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

Si tratta dunque di produrre ora regole legislative che si propongano di stabilire in tutto il territorio della Repubblica garanzie per le organizzazioni di volontariato, per le istituzioni pubbliche che entrano in rapporto con esse e per gli utenti delle prestazioni dei volontari. Tuttavia, in larga misura, più che porre limiti ai gruppi di volontari, le norme qui elaborate tendono a limitare la discrezionalità delle autorità regionali e locali nelle relazioni con i vari gruppi (in sede di formazione dei registri e di stipula delle convenzioni). Inoltre, anche sul terreno dei rapporti economici tra istituzioni pubbliche e gruppi, la legge si propone di impedire fenomeni di burocratizzazione e di parassitismo nei servizi sociali. Infine si intende superare le incertezze giurisprudenziali sulle prestazioni di lavoro gratuito (cfr. in proposito la relazione di V. Panuccio in *Promozione e formazione del volontariato*, 2 – Seminari e gruppi di studio, ed. Dehoniane, Bologna, 1987, pagg. 52-59).

La legge non vuole dunque «ingabbiare» le molteplici forme e potenzialità del volontariato. Nè a ciò contrasta che alcune norme del testo unificato siano di immediata applicazione nelle Regioni che non hanno emanato una legislazione di carattere generale sulla materia (almeno sei, secondo i dati citati nella *Guida* prima menzionata).

Vanno chiariti altri due punti: di proposito il testo sottoposto all'Assemblea si occupa soltanto di volontariato di gruppo, in quanto, tra l'altro, il volontariato individuale corre il rischio di gravi strumentalizzazioni, con conseguenze imprevedibili sul mercato di lavoro.

In secondo luogo, per i motivi che si sono accennati nella prima parte di queste brevi considerazioni, si è inteso differenziare al massimo la normativa sul volontariato non solo da quella sull'associazionismo in generale, ma anche dalla disciplina delle cooperative di solidarietà sociale; fenomeni, entrambi, che formano oggetto di distinte proposte di legge presso la Camera dei deputati.

Il testo elaborato in Commissione ha contenuto composito: in alcune norme presenta le caratteristiche di una legge-quadro rispetto alle potestà legislative delle Regioni e delle province autonome; in altre dispone con regole immediatamente applicabili anche in assenza di leggi regionali; infine, in alcuni articoli, contiene disposizioni che solo il legislatore statale avrebbe potuto adottare (agevolazioni fiscali, istituzione dell'osservatorio nazionale).

Particolare rilievo assume poi il riconoscimento da parte della Repubblica del valore sociale del volontariato, nell'articolo 1, comma 1, giacchè tale affermazione non è degradabile a enunciato-manifesto, essendo la premessa di una serie di sostanziose conseguenze tratte negli altri articoli.

Sulle singole disposizioni mi limito a poche sottolineature, in corrispondenza all'andamento della discussione.

Rispetto ad alcuni disegni di legge (nn. 296 e 2085), il testo unificato (articolo 6) prevede la tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato soltanto in sede regionale. E ciò nella convinzione che l'esperienza dei gruppi di volontari non solo nasce dal basso ma continua ad aderire alle varietà territoriali del nostro paese.

A garanzia della serietà e della continuità degli impegni assunti dalle organizzazioni di volontariato si è previsto che le istituzioni pubbliche possano stipulare convenzioni con le organizzazioni iscritte nei registri da almeno sei mesi e che dimostrino attitudine e capacità operativa (articolo 7, comma 1).

Inoltre, le erogazioni di cui all'articolo 8, comma 4, sono deducibili dal reddito se effettuate a favore di organizzazioni che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni nei registri.

Infine si è inteso collegare il più possibile l'attribuzione di denaro pubblico alle organizzazioni con lo svolgimento di compiti concretamente assunti, preferibilmente in

sede di convenzione con le varie istituzioni. Già nell'articolo 5, comma 1, lettera *c*), si precisa che tra le entrate delle organizzazioni vanno ricompresi i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche «finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti». Si è tenuto gran conto della considerazione formulata nella relazione del senatore Lipari introduttiva al disegno di legge n. 296 (v. pag. 5): «... ogni richiesta di provvidenze economiche finirebbe... per snaturare la gratuità dell'impegno riproponendo, per altra via, la spirale distorsiva dell'assistenzialismo pilotato e del confronto conflittuale tra i beneficiari delle diverse provvidenze». Nè è stato dimenticato il monito del Presidente Cossiga a non «statalizzare» il volontariato, sotto pena di doverne poi creare altre forme (discorso del Capo dello Stato al V Convegno nazionale del volontariato, Lucca, 9-11 maggio 1986, ora in *Guida*, cit., vol. I, pag. 12).

Il testo unificato è il frutto di una larga collaborazione tra i gruppi politici rappresentati nella Commissione, con l'intervento continuo e molto apprezzato dai commissari del Ministro per gli affari sociali, senatrice Rosa Russo Jervolino. Un contributo determinante in tema di agevolazioni fiscali e di copertura finanziaria è stato offerto, rispettivamente, dai presidenti della 6ª e della 5ª Commissione, senatori Berlanda ed Andreatta.

Il consenso sul testo coordinato è risultato assai ampio nella seduta dell'11 novembre 1990, l'ultima dedicata dalla Commissione al tema del volontariato. Le riserve e le critiche all'impianto complessivo del disegno di legge sono state espresse in coerenza con la presentazione del disegno di legge n. 2085, che peraltro ha contenuti e finalità parzialmente diverse (ed anche più ampie) rispetto agli altri disegni congiuntamente discussi.

Si confida che il testo elaborato dalla Commissione affari costituzionali possa ricevere il consenso del Senato.

ELIA, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 296, 648, 784, 1582, 1682 e 2085

(Estensore: DELL'OSSO)

3 ottobre 1990

La Commissione, esaminato il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, esprime parere favorevole a condizione che la clausola di copertura, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, sia modificata al fine di far riferimento, per lo stesso valore di 3 miliardi annui, alla legge finanziaria per il 1991, con relativa decorrenza dall'anno medesimo, e subordinatamente all'approvazione della legge finanziaria stessa nel testo presentato al Parlamento. Quanto al comma 3 dell'articolo 14, in tema di copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, esso potrebbe venire così riformulato: «Le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 sono valutate in lire 20 miliardi per gli anni 1991, 1992 e 1993. Il relativo onere è coperto utilizzando quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1992, il Ministro delle finanze accerta, sulla base delle agevolazioni fiscali concesse nell'anno precedente, le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge e, con proprio decreto, provvede ad assicurarne la copertura finanziaria per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore alle minori entrate stesse. Tale gettito potrà essere ottenuto mediante un aumento del provento erariale afferente ai superalcolici e ai tabacchi».

La Commissione osserva inoltre che l'articolo 6, comma 4, e l'articolo 9 paiono superflui, concernendo essi materia di statuto più che di legge, mentre l'articolo 11, comma 3, dovrebbe essere modificato, nel senso che le convenzioni dovrebbero prevedere la verifica dell'esistenza dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie.

sul testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 296, 648, 784, 1582, 1682 e 2085 e su emendamenti

(Estensore: CORTESE)

21 novembre 1990

La Commissione, esaminato il testo unificato per i disegni di legge, per quanto di competenza, dichiara di non aver nulla da osservare, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 13, sul quale il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto il decreto-legge n. 310 del 31 ottobre 1990 – richiamato nel predetto comma 3 – non produce maggiori entrate.

La Commissione conferma altresì la necessità di inserire, sempre al comma 3 dell'articolo 13 la seguente norma: «Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1992, il Ministro delle finanze accerta, sulla base delle agevolazioni fiscali concesse nell'anno precedente, le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente copertura finanziaria per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore alle minori entrate stesse. Tale gettito potrà essere ottenuto mediante un aumento del provento erariale afferente ai superalcolici e ai tabacchi».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge-quadro sul volontariato

Art. 1.

(*Finalità e oggetto della legge*)

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i princìpi cui le Regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

(*Attività di volontariato*)

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente soste-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

(*Organizzazioni di volontariato*)

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento od occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.

(*Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato*)

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.

(*Risorse economiche*)

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) corrispettivi derivanti da convenzioni.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni rice-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità perseguite.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le diposizioni del codice civile.

Art. 6.

(*Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome*)

1. Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le Regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le Regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 11.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni percepite, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.

(*Convenzioni*)

1. Lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonchè il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.

(*Agevolazioni fiscali*)

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e quelli connessi allo svolgi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento delle loro attività sono esenti dalle imposte di bollo e di registro.

2. Le operazioni effettuate secondo i fini statutari dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta e tassa a carico delle organizzazioni stesse.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*u*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a lire 2 milioni, a favore delle organizzazioni di volontariato riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia»;

b) all'articolo 65, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le erogazioni liberali in denaro di cui alla lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 10 sono deducibili nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento del reddito di impresa dichiarato e fino ad un massimo di lire 100 milioni.»;

c) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - (*Oneri deducibili*). – *1*. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purchè risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da *a*) a *d*), da *n*) a *r*) e *u*) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera *r*) dello stesso articolo, nonchè l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta. Si applica inoltre la disposizione del comma 5 dell'articolo 10.»;

d) all'articolo 113, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

reddito complessivo si deducono, purchè risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere *a*) e *b*), da *o*) a *r*) e *u*) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera *r*), nonchè quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) dello stesso articolo, relativi a mutui garantiti su immobili situati nel territorio dello Stato e l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili».

4. Sono deducibili le erogazioni di cui alla lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, effettuate a favore di organizzazioni di volontariato che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni nei registri di cui all'articolo 6 della presente legge e che provvedano alla tenuta di una apposita documentazione delle erogazioni percepite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 9.

(*Norme regionali e delle province autonome*)

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia organizzativa e progettuale del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le Regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione degli operatori aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 10.

(*Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi*)

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 11.

(*Osservatorio nazionale per il volontariato*)

1. Presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'osservatorio nazionale per il volontariato con la finalità di favorire la conoscenza del fenomeno, anche mediante l'organizzazione di un sistema di raccolta e di elaborazione di dati e di informazioni e la promozione di occasioni di confronto fra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato.

2. In particolare, l'osservatorio:

a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali.

3. L'osservatorio svolge i propri compiti in armonia con gli indirizzi dettati da una commissione, nominata dal Ministro per gli affari sociali e composta dai rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei Regioni. I componenti della commissione, in numero non superiore a quindici, sono scelti in base ai criteri individuati con decreto dello stesso Ministro. La commissione è presieduta dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato, scelto tra i componenti.

4. Il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione di cui al comma 3, indìce ogni tre anni una conferenza nazionale delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo sociale.

Art. 12.

(*Limiti di applicabilità*)

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 13.

(*Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria*)

1. Per il funzionamento dell'osservatorio nazionale per il volontariato e l'organizzazione della conferenza nazionale delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo sociale, di cui all'articolo 11, è autorizzata una spesa di tre miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 sono valutate in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte con l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, in materia di finanza locale. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1992, il Ministro delle finanze accerta, sulla base delle agevolazioni fiscali concesse nell'anno precedente, le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge e, con proprio decreto, provvede ad assicurarne la copertura finanziaria per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore alle minori entrate stesse. Tale gettito potrà essere ottenuto mediante un aumento dei proventi erariali afferenti ai superalcolici e ai tabacchi.

Art. 14.

(*Norme transitorie e finali*)

1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei princìpi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 15.

(*Flessibilità nell'orario di lavoro*)

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolare forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

DISEGNO DI LEGGE N. 296

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LIPARI ED ALTRI

Art. 1.

(*Ambito di applicazione*)

1. La presente legge-quadro disciplina lo svolgimento in organizzazioni plurisoggettive di attività di volontariato.

Art. 2.

(*Attività di volontariato*)

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella intrapresa e svolta spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi o doveri giuridici gratuitamente, senza fine individuale di lucro anche indiretto, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, nell'interesse del gruppo o di terzi, esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 3.

(*Gratuità dell'attività*)

1. L'attività del volontario è gratuita, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ed è incompatibile con ogni forma di lavoro subordinato o di consulenza, direttamente od indirettamente retribuita.

2. Al volontario può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e nei limiti precedentemente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.

Art. 4.

(*Libertà di forma delle organizzazioni*)

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che gli aderenti ritengono più adeguata al perseguimento dei fini di solidarietà. Ove venga adottata la forma cooperativistica, l'atto costitutivo, oltre alle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 5, non potrà riconoscere ai soci alcun dividendo, nè consentire la spartizione di utili, dovendo ogni profitto essere destinato ai fini di solidarietà sociale della cooperativa, anche mediante costituzione di riserve.

2. Nell'atto costitutivo deve essere chiaramente espressa l'assenza di fini di lucro e la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati; deve inoltre essere garantita la gestione democratica dell'associazione, l'elettività di tutte le cariche sociali e l'eguale diritto di partecipazione di tutti gli associati.

Art. 5.

(*Struttura interna dell'organizzazione*)

1. I rapporti tra il volontario e l'organizzazione di cui fa parte sono regolati, salvo diverse disposizioni di leggi speciali, dalla disciplina propria dell'organizzazione soggettiva entro la quale si svolge l'attività di volontariato, nei limiti di compatibilità con lo scopo di solidarietà.

2. In ogni caso lo statuto o l'atto costitutivo dell'organizzazione devono prevedere:

a) che la nomina, per la durata non superiore a due anni, degli organi di rappresentanza esterna di gestione e di controllo sia rimessa all'assemblea degli aderenti, che approva annualmente il bilancio e il rendiconto;

b) che l'esclusione di un aderente sia deliberata dall'assemblea soltanto per gravi motivi;

c) che, in caso di scioglimento, tutti i beni siano devoluti ad altra organizzazione di volontariato con finalità di solidarietà di identico od analogo settore;

d) che all'assemblea sia attribuita l'ammissione di nuovi soci o aderenti o la successiva ratifica.

Art. 6.

(*Prestazione del servizio volontario*)

1. L'attività di volontariato è svolta mediante strutture proprie dell'organizzazione o nell'ambito delle strutture pubbliche.

2. Nella prestazione del servizio l'organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell'attività volontaria dei propri aderenti.

3. La qualità di aderente è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 7.

(*Risorse economiche*)

1. Le organizzazioni traggono i mezzi per il loro funzionamento e per lo svolgimento della attività dai contributi degli aderenti o di terzi, dello Stato, di istituti di credito, di enti privati e pubblici anche non territoriali, di enti o organismi internazionali e di privati, e da eventuali donazioni o lasciti testamentari.

2. I beni immobili sono intestati all'organizzazione anche se priva di personalità giuridica.

3. Le donazioni e i lasciti testamentari sono consentiti anche in favore di organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica, purchè iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 9.

Art. 8.

(*Rapporti con le strutture pubbliche*)

1. Lo Stato e gli altri enti pubblici, nell'ambito delle competenze stabilite dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie e per un migliore perseguimento dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le organizzazioni iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 9, aventi ad oggetto l'autonoma prestazione di servizi ed attività.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui all'articolo 9 e operanti nella Regione possono richiedere agli enti pubblici competenti l'accesso alle strutture pubbliche nei limiti in cui ciò è necessario per svolgere le attività di volontariato e possono altresì chiedere la stipulazione di apposite convenzioni.

3. I limiti e il contenuto delle convenzioni sono stabiliti da leggi regionali; tali convenzioni devono in ogni caso prevedere forme di verifica o di controllo della preparazione dei volontari e della esecuzione della convenzione, nonchè forme di assicurazione per i danni eventualmente arrecati a terzi.

4. La prestazione di attività di volontariato non può costituire di per sè titolo preferenziale per l'assunzione in qualunque forma presso datori di lavoro pubblici o privati.

Art. 9.

(*Commissione nazionale e registro del volontariato*)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti la Commissione nazionale per il volontariato e il registro nazionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Della Commissione fanno parte:

a) dieci rappresentanti dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della protezione civile;

b) dieci componenti prescelti tra quelli designati dalle Regioni;

c) dieci componenti prescelti tra quelli designati dalle organizzazioni di volontariato iscritte al registro;

d) cinque esperti.

3. I componenti della Commissione di cui alla lettera *a*) del comma 2 sono nominati, due per ogni Ministero interessato, con decreto del Ministro competente; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del medesimo comma sono ominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni membro dura in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di una volta.

4. La Commissione:

a) in collaborazione con le amministrazioni e le organizzazioni interessate, cura la

raccolta degli elementi di conoscenza circa il volontariato e ne promuove lo sviluppo;

b) formula proposte e pareri per gli interventi anche normativi dello Stato e delle Regioni;

c) cura l'iscrizione e la tenuta del registro nazionale delle organizzazioni di volontariato e decide in ordine alla cancellazione.

5. L'iscrizione al registro nazionale delle organizzazioni di volontariato può essere richiesta dalle organizzazioni:

a) il cui atto costitutivo e statuto siano conformi alle disposizioni della presente legge;

b) che abbiano svolto con continuità per almeno tre anni rilevante attività di volontariato;

c) che non abbiano perseguìto e non perseguano anche indirettamente fini di lucro.

6. La cancellazione dell'organizzazione dal registro si verifica per il venir meno di una delle condizioni di cui al comma precedente, per lo svolgimento di attività in contrasto con la presente legge o per altro grave motivo.

7. Le leggi regionali prevedono e disciplinano le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte al registro alla programmazione degli interventi nei settori in cui le organizzazioni stesse operano.

Art. 10.

(*Sicurezza sociale del volontariato*)

1. In dipendenza della prestazione dell'attività di volontariato a vantaggio di terzi, gli aderenti sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previo pagamento dei relativi contributi, contro le malattie professionali e contro gli infortuni che implichino una invalidità totale per un periodo superiore a trenta giorni.

Art. 11.

(*Agevolazioni fiscali per il volontariato*)

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e quelli necessari per la loro iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altro gravame fiscale.

2. Sono estese alle organizzazioni di volontariato tutte le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia di cooperative, ancorchè per lo svolgimento dell'attività di volontariato venga adottata una forma diversa dalla cooperativa.

3. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro non sono tenute al pagamento delle imposte di successione e donazione e dell'Invim per i cespiti loro devoluti da parte di terzi.

4. I redditi catastali degli immobili pervenuti alle organizzazioni di volontariato in seguito a successione o donazione e quelli loro concessi in locazione da terzi per finalità sociali non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Ilor.

5. Le Regioni, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, possono stipulare, con istituti di credito, convenzioni al fine di fornire agevolazioni creditizie alle associazioni volontarie per l'acquisto di attrezzature, strumenti e macchinari utili ai fini dello svolgimento della loro attività.

Art. 12.

(*Contributi a favore del volontariato*)

1. I contributi a favore delle organizzazioni di volontariato erogati da terzi sono deducibili dal reddito imponibile ai fini della imposta generale sul reddito delle persone fisiche e giuridiche nella misura massima del 5 per cento del reddito.

Art. 13.

(*Limiti di applicabilità*)

1. La presente legge non si applica all'attività volontaria prestata dal singolo

senza il tramite della organizzazione di volontariato.

2. L'intervento delle organizzazioni di volontariato nell'ambito della protezione civile è disciplinato da apposite disposizioni legislative.

Art. 14.

(*Disposizioni di attuazione*)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, le disposizioni di attuazione della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione delle norme regionali previste dalla presente legge, gli enti locali, nell'ambito e nei limiti della legislazione vigente ed in conformità con quanto previsto nella presente legge, possono promuovere forme di collaborazione con le associazioni di volontariato.

3. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguate ai princìpi e alle disposizioni della stessa.

DISEGNO DI LEGGE N. 648

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TARAMELLI ED ALTRI

Art. 1.

(*Finalità*)

1. Con la presente legge sono stabiliti i principi ed i criteri cui debbono uniformarsi gli enti locali e le amministrazioni statali nei rapporti con le attività di volontariato, cui debbono riferirsi le regioni nell'esercizio della loro attività legislativa riguardante le stesse attività, rivolte a fini di solidarietà sociale, di sviluppo della personalità umana, di eguaglianza sostanziale dei cittadini e di progresso sociale stabiliti dalla Costituzione.

Art. 2.

(*Attività di volontariato*)

1. La Repubblica riconosce il valore e la funzione delle attività di volontariato come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale, ne garantisce la autonomia e ne favorisce l'apporto al conseguimento delle finalità di carattere sociale e civile individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

2. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato s'intendono le prestazioni effettuate in modo spontaneo, libero, gratuito e per fini di solidarietà, di promozione umana individuale e collettiva, di progresso civile, culturale e materiale, da singoli cittadini in proprio o tramite la organizzazione cui aderiscono, nell'interesse del gruppo di appartenenza, di terzi, della comunità locale, regionale, statale e internazionale.

3. Le organizzazioni di volontariato svolgono le proprie attività avvalendosi di strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali, nell'ambito di strutture pubbliche.

Art. 3.

(*I soggetti volontari*)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienze, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono concorrere a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale.

Art. 4.

(*Collaborazione tra gli enti ed il volontariato*)

1. Nell'ambito della legislazione e della programmazione regionale, gli enti locali, singoli o associati, promuovono e stimolano forme di collaborazione con i soggetti di volontariato, di cui alla presente legge, purchè siano soddisfatti i seguenti principi:

a) sia pienamente garantito il diritto dei cittadini agli interventi ed alle prestazioni dovute dagli enti sopra indicati;

b) l'apporto del volontariato sia integrativo e non sostitutivo dei compiti propri del personale dipendente degli enti stessi e, qualora si concreti in prestazioni a favore di singoli, sia riservata agli enti locali la valutazione del diritto dei cittadini alle prestazioni e delle modalità di fruizioni delle stesse, nonchè la definizione dei criteri di ammissione e dimissione degli utenti.

Art. 5.

(*Associazioni di volontariato*)

1. Ai fini della presente legge sono associazioni di volontariato tutte quelle associazioni, gruppi e organizzazioni dotate o non di personalità giuridica, liberamente costituite, senza fini di lucro, fondate su presta-

zioni volontarie e personali dei soci e che concorrono al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4.

2. Le associazioni di volontariato, comunque denominate o giuridicamente strutturate, devono garantire la democraticità della gestione e la partecipazione dei suoi membri alla vita della stessa.

3. Le associazioni di volontariato e i suoi componenti, salvo disposizioni di leggi speciali, sono regolate dalla disciplina propria della organizzazione e, in mancanza, dalle norme di diritto comune concernenti i rapporti interni delle associazioni non riconosciute.

4. I rapporti, di cui al comma precedente, non sono compatibili con alcuna forma di lavoro subordinato e autonomo o con ogni altro tipo di rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale, diretto o indiretto, con l'organizzazione stessa.

5. Le attività di lavoro dipendente ed autonomo sono ammesse nei limiti strettamente indispensabili a garantire il buon funzionamento della associazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 6.

(*Albi e registri del volontariato*)

1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.

2. Gli albi possono essere comunali, provinciali e regionali; i registri sono comunali.

3. Le regioni individuano i requisiti per l'iscrizione e disciplinano, altresì, le modalità di cancellazione dagli albi e dai registri.

4. L'iscrizione delle associazioni agli albi, di cui ai commi precedenti, non costituisce riconoscimento di personalità giuridica.

5. L'iscrizione nei registri di volontariato da parte dei singoli è dovuta solo qualora essi intendano prestare la propria collaborazione con il comune.

Art. 7.

(*Diritti e doveri del volontariato*)

1. I volontari singoli o associati, iscritti agli albi o registri di cui all'articolo 6, hanno diritto:

a) a ricevere ogni informazione ed essere consultati sulle politiche sociali dell'ente locale e sui relativi programmi attuativi;

b) di proporre programmi di attività e di formazione, e iniziative di intervento;

c) di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento svolti o promossi dalle regioni o dagli enti locali secondo le modalità stabilite dalla legge regionale;

d) di ottenere l'attestazione dell'opera svolta con l'indicazione delle caratteristiche e della durata del servizio reso;

e) di accedere alle strutture pubbliche nei limiti in cui ciò sia indispensabile per lo svolgimento della propria attività di volontariato e sia compatibile con le finalità cui adempiono le strutture stesse e con i compiti di istituto dell'ente locale.

2. Il volontario ha il dovere di fornire informazioni sui propri programmi e disponibilità all'ente locale che ne fa richiesta per la definizione delle proprie politiche e programmi di intervento.

3. Nelle situazioni di emergenza o di pubblica calamità, salvo quanto stabilito dalle norme sulla protezione civile, i soggetti di volontariato segnalano la propria disponibilità all'autorità che ne coordina l'intervento.

4. Ai cittadini impegnati nelle situazioni di cui al comma 3, nelle convenzioni attualmente esistenti e future, saranno assicurati i seguenti diritti:

a) di mantenere l'eventuale posto di lavoro di cui siano titolari;

b) di avere riconosciuti i diritti assicurativi e previdenziali;

c) di maturare la carriera, l'iscrizione e il punteggio nelle graduatorie di avviamento al lavoro, legati al trascorrere del tempo.

5. In applicazione di quanto precede, i datori di lavoro sono autorizzati ad assumere a tempo determinato eventuali sostituti.

Art. 8.

(*Responsabilità dei soggetti volontari*)

1. I volontari singoli o associati sono, a tutti gli effetti, responsabili dell'opera prestata e sono tenuti al rispetto della normativa che regola la specifica attività, oggetto dell'impegno di volontariato, e delle linee operative indicate dall'ente locale con cui si svolge la collaborazione.

Art. 9.

(*Rapporti di collaborazione*)

1. Gli enti locali possono stabilire rapporti di collaborazione con volontari singoli iscritti negli appositi registri comunali di cui all'articolo 6.

2. In regime di collaborazione, ai singoli volontari possono essere rimborsate, se richieste, le spese vive sostenute per l'opera prestata, purchè preventivamente autorizzate e successivamente documentate.

3. L'ente locale regolamenta i propri rapporti con il volontario singolo mediante appositi provvedimenti.

Art. 10.

(*Convenzioni con l'ente locale*)

1. Gli enti locali possono stipulare convenzione con le associazioni di volontariato iscritte agli albi di cui all'articolo 6 per la loro utilizzazione nell'ambito dei propri servizi e delle strutture pubbliche o in ambiti esterni.

2. Le convenzioni devono garantire la qualità del servizio prestato e l'adeguata preparazione dei volontari e, in ogni caso, prevedere forme di verifica e di controllo delle prestazioni eseguite.

3. La convenzione può, tra l'altro, prevedere, se richiesto, il rimborso delle spese vive sostenute per l'opera prestata purchè preventivamente autorizzate e successivamente documentate.

Art. 11.

(*Sicurezza sociale*)

1. In riferimento alle prestazioni di attività di volontariato, svolte a vantaggio di terzi, i volontari, singoli o associati, hanno l'obbligo di assicurarsi presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali, e presso altro istituto assicurativo contro i danni arrecati a terzi e a cose nell'espletamento della loro attività volontaria.

2. Qualora l'attività di volontariato venga svolta in regime di convenzione o di collaborazione dei singoli con l'ente locale, l'onere derivante dall'assicurazione di cui al comma 1 può essere assunto dall'ente stesso a proprio carico.

Art. 12.

(*Risorse economiche*)

1. Le associazioni di volontariato traggono le risorse economiche per lo svolgimento delle loro attività dai contributi degli aderenti o di terzi e da quanto eventualmente previsto dall'atto costitutivo o statuto.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere dedotti dal reddito complessivo dell'erogante per l'importo massimo di due milioni. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il volontario singolo trae i mezzi economici per la prestazione della sua opera da proventi personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 13.

(*Agevolazioni per le associazioni di volontariato*)

1. Gli atti costitutivi delle associazioni di volontariato e quelli necessari alla loro

iscrizione agli albi di cui all'articolo 6 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni gravame fiscale.

Art. 14.

(*Donazioni e lasciti*)

1. Le donazioni e i lasciti testamentari a favore delle associazioni di volontariato, iscritti negli albi di cui all'articolo 6, allorchè destinati alle finalità che essi intendono raggiungere, sono esenti da ogni imposta e tassa.

2. Le agevolazioni, di cui al comma precedente, sono riconosciute:

a) alle associazioni che siano convenzionate con l'ente locale;

b) alle associazioni in grado di dimostrare che da almeno tre anni svolgono effettivamente attività ed erogano prestazioni di volontariato.

3. Le donazioni, i lasciti testamentari e ogni altro avere, pervenuti nel patrimonio delle associazioni o dei gruppi di volontariato, regolarmente iscritti negli albi regionali, provinciali, comunali, purchè destinati alla attività di volontariato, di cui alla presente legge, e che abbiano usufruito delle agevolazioni previste e concesse in virtù dei commi 1 e 2, sono, in caso di estinzione o di scioglimento dei soggetti sopra indicati, devoluti all'ente locale dove insiste il bene, con esenzione da ogni imposta e tassa.

4. Qualora, per ragioni motivate, l'ente locale non proceda all'acquisizione del bene, questo è devoluto alla regione; l'acquisizione si opera di diritto senza bisogno di accettazione, nè può farsi luogo a rinuncia.

5. L'ente locale o la regione, nell'acquisire i beni ai sensi dei commi precedenti, non risponde dell'adempimento delle obbligazioni, di debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei due terzi dei beni acquisiti.

6. L'ente locale o la regione è tenuto al rispetto della volontà di destinazione dei beni acquisiti.

7. I comuni, le province, e le regioni esercitano il controllo sulle attivita e sui patrimoni delle associazioni di volontariato che usufruiscono dei benefici della presente legge per assicurare il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al precedente articolo 1.

8. Nel caso in cui le donazioni o i lasciti alle associazioni di volontariato abbiano una destinazione diversa da quella prevista dalla presente legge, le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi sono revocate dal momento in cui sono state concesse, con l'applicazione delle sanzioni e delle penalità previste dalle leggi vigenti per le associazioni beneficiarie.

Art. 15.

(*Competenze regionali*)

1. La competenza legislativa in ordine all'attività di volontariato, di cui alla presente legge, è attribuita alle regioni, che la esercitano nel rigoroso rispetto dei principi e dei criteri in essa contenuti.

2. La competenza amministrativa, in ordine all'attività di volontariato, di cui alla presente legge, è attribuita alle regioni e agli enti locali.

3. Entro un anno le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme legislative per l'attuazione dei principi e dei contenuti previsti dalla presente legge nonchè per il sostegno alle associazioni di volontariato fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome.

4. Le leggi regionali devono salvaguardare l'autonomia organizzativa, metodologica e progettuale delle organizzazioni di volontariato e favorirne l'autopromozione. Non possono imporre alle organizzazioni di volontariato obblighi non previsti dalla presente legge.

5. Le regioni dovranno, in particolare, determinare i contenuti e i criteri per la stipula delle convenzioni avendo riguardo agli anni di attività, alle esperienze d'intervento, ai bilanci e al patrimonio delle

associazioni di volontariato, allo statuto associativo o all'atto costitutivo.

Art. 16.

(*Competenze dello Stato*)

1. Lo Stato promuove iniziative dirette a documentare le attività svolte dalle associazioni, dagli enti locali e dalle regioni in materia di volontariato anche al fine di consentire lo scambio e l'acquisizione tra le associazioni medesime di nuove metodologie sperimentali di intervento.

2. A tal fine presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Centro nazionale di documentazione sul volontariato.

3. Il Centro provvede alla raccolta e alla cura, nelle forme ritenute più idonee, di documenti e testimonianze sulle esperienze nazionali ed internazionali di volontariato fornendo ai cittadini e alle associazioni ogni utile elemento di conoscenza ed assistenza per la promozione e lo sviluppo del volontariato.

4. Il Centro è coadiuvato nelle sue attività istituzionali da un comitato consultivo composto dalle associazioni e dalle federazioni di volontariato più significative a livello nazionale.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le associazioni degli enti locali, stabilisce i criteri e le modalità di composizione del comitato consultivo e cura attraverso il Centro periodiche conferenze nazionali del volontariato.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina i rapporti che dovessero rendersi necessari tra i vari Dicasteri e le associazioni di volontariato per le questioni di loro competenza.

7. I Ministeri, le istituzioni scientifiche, le università possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato limitatamente alle attività inerenti ai loro compiti istituzionali.

Art. 17.

(*Norme sul servizio di protezione civile e volontariato internazionale*)

1. Le attività di volontariato nel campo della protezione civile ed in quello internazionale sono regolamentate da specifiche leggi di settore ed in base agli accordi internazionali.

2. In ogni caso, ai cittadini volontari che si impegnano nell'attuazione concreta dei progetti di cooperazione internazionali, devono essere assicurati i seguenti diritti:

a) di mantenere l'eventuale posto di lavoro di cui siano titolari;

b) di aver riconosciuti i diritti assicurativi e previdenziali;

c) di maturare la carriera, l'iscrizione e il punteggio nelle graduatorie di avviamento al lavoro, legato al trascorrere del tempo.

3. In applicazione di quanto precede i datori di lavoro sono autorizzati ad assumere a tempo determinato eventuali sostituti.

Art. 18.

(*Volontariato militare*)

1. Nell'ambito dei programmi regionali e degli enti locali, possono svolgere servizio volontario militari di leva che ne facciano richiesta al proprio comando militare e che risultino idonei, sulla base di accordi tra gli enti locali stessi e le autorità militari competenti territorialmente.

Art. 19.

(*Provvedimenti del Ministro del tesoro*)

1. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri interessati, provvede con apposito decreto al trasferimento alle Regioni delle somme previste nei rispettivi capitoli di bilancio per l'erogazione di contributi alle associazioni di volontariato.

Art. 20.

(*Norme transitorie*)

1. In attesa dell'emanazione delle apposite norme regionali previste dagli articoli precedenti, gli enti locali, nell'ambito e nei limiti della legislazione vigente e in conformità con quanto previsto dalla presente legge, possono promuovere forme di collaborazione con le associazioni di volontariato.

2. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate ai criteri previsti dall'articolo 10 entro il termine di un anno, pena la decadenza.

3. Le organizzazioni di volontariato titolari di convenzioni con pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute, entro un anno dalla data predetta, a presentare la richiesta di iscrizione negli albi di cui all'articolo 6 conformandosi altresì ai requisiti previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali. Il mancato adempimento di tale onere determina la decadenza delle convenzioni stesse.

4. Il diritto e le modalità di accesso alle strutture pubbliche sono disciplinati dalle amministrazioni interessate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 784

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUALTIERI ED ALTRI

Art. 1.

(*Finalità*)

1. La presente legge stabilisce i princìpi e i criteri cui debbono uniformarsi le associazioni di volontariato, sia per la loro regolamentazione interna che per i loro rapporti con gli enti pubblici; definisce altresì gli ambiti di intervento in cui le associazioni di volontariato possono operare.

Art. 2.

(*Attività di volontariato*)

1. Le attività di volontariato previste dalla presente legge sono prestazioni libere, gratuite e senza fini di lucro, svolte in forma associativa, nei seguenti settori:

a) assistenza socio-sanitaria a minori, malati cronici o lungo-degenti, tossicodipendenti, alcoolisti, portatori di *handicaps* fisico-mentali, emarginati;

b) valorizzazione e difesa del patrimonio artistico ed ambientale;

c) protezione civile.

Art. 3.

(*I soggetti volontari*)

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma associata, pongono gratuitamente a disposizione dell'associazione, che hanno costituito o della quale sono soci, loro competenze specifiche nei settori di cui all'articolo 2.

2. I volontari, per costituire una associazione o aderire ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere competenza e professionalità specifiche nel settore d'intervento prescelto, acquisite attraverso attività lavorativa, o documentate esperienze già fatte, o attestati da titolo di studio ovvero studi *in itinere*, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di rinuncia ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

4. Lo *status* di associato è incompatibile con ogni forma di lavoro subordinato o di consulenza direttamente o indirettamente remunerata dalla associazione.

Art. 4.

(*Le associazioni di volontariato*)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 si costituiscono in associazione o aderiscono ad una associazione già costituita.

2. Le associazioni di volontariato devono essere regolarmente costituite nelle forme previste dalle leggi vigenti, e redigere un bilancio annuale.

3. Nello statuto deve essere chiaramente espressa l'assenza di fini di lucro e la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati; statuto e regolamento devono inoltre garantire la gestione democratica dell'associazione, l'elettività di tutte le cariche sociali e l'eguale diritto di partecipazione di tutti gli associati.

4. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte agli albi di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

(*Commissioni nazionali e regionali per il volontariato*)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione nazionale per il volontariato. Presso le presidenze dei consigli regionali sono istituite le commissioni regionali per il volontariato.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità di composizione della Commissione nazionale. Coordina altresì i rapporti che dovessero rendersi necessari tra i vari Dicasteri e la Commissione per questioni di loro competenza. Analogamente le presidenze dei consigli regionali disciplinano le modalità per la istituzione delle commissioni regionali.

3. Le commissioni nazionale e regionali:

a) costituiscono il centro di documentazione, provvedono alla raccolta di documenti su esperienze di volontariato anche internazionali, forniscono alle associazioni ogni utile elemento di conoscenza per lo sviluppo del volontariato;

b) curano la tenuta degli albi del volontariato, di cui al successivo articolo 6, controllano l'autenticità e regolarità delle documentazioni presentate per l'iscrizione agli stessi, decidono in ordine alla cancellazione dagli albi;

c) verificano e controllano l'efficienza delle associazioni e la qualità del servizio da loro prestato.

Art. 6.

(*Albi del volontariato*)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a cura della Commissione nazionale per il volontariato, l'albo nazionale delle associazioni di volontariato. Albi regionali sono istituiti presso le presidenze dei consigli regionali a cura delle commissioni regionali per il volontariato. L'iscrizione ai suddetti albi comporta il riconoscimento delle associazioni, rispettivamente a livello nazionale e regionale, e costituisce il requisito obbligatorio perchè un'associazione possa svolgere qualsiasi tipo di attività. Non vi è incompatibilità tra le due forme di iscrizione.

2. Per essere iscritte le associazioni di volontariato debbono presentare la seguente documentazione:

a) atto costitutivo dell'associazione;

b) statuto e regolamento dell'associazione;

c) elenco degli associati con la relativa documentazione di cui all'articolo 3;

d) bilancio (se già esistente all'entrata in vigore della presente legge).

3. Entro il 31 marzo di ogni anno le associazioni di volontariato devono presentare alla commissione di competenza una relazione sull'attività svolta, le eventuali convenzioni stipulate con l'ente pubblico, l'elenco aggiornato degli associati con la relativa documentazione di cui all'articolo 3, il bilancio, le eventuali variazioni intervenute nello statuto o nel regolamento. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente entro il 30 giugno comporta automaticamente la cancellazione dagli albi.

4. La commissione di competenza, quando rilevi assenza di attività nell'esercizio precedente o non conformità dell'attività svolta ai fini della presente legge dall'associazione, ne dichiara la cancellazione dagli albi.

5. Contro le decisioni della commissione è competente il tribunale amministrativo regionale della Regione ove l'associazione ha fissato la propria sede legale.

Art. 7.

(*Servizio di protezione civile*)

1. Le associazioni di volontari nel campo della protezione civile sono soggette alle norme previste dalla presente legge. Le attività di volontariato da esse svolte sono regolamentate da specifiche leggi di settore.

Art. 8.

(*Risorse economiche*)

1. Le associazioni di volontariato traggono le risorse economiche per lo svolgimento delle loro attività dai contributi degli aderenti o di terzi, di istituti di credito, enti privati e pubblici, e da eventuali donazioni o lasciti testamentari.

2. I contributi di cui al comma precedente possono essere dedotti dal reddito complessivo dell'erogante. La misura della deducibilità e le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze. Le donazioni e i lasciti testamentari ed eventuali concessioni di beni in uso, a favore delle associazioni di volontariato iscritte agli albi di cui all'articolo 6, sono esenti da ogni imposta e tassa.

3. Qualora l'associazione beneficiaria di una donazione o di un lascito testamentario si sciolga autonomamente o non venga più iscritta nei relativi albi, in base a quanto stabilito nell'articolo 6, il suo patrimonio è devoluto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la commissione nazionale per il volontariato, ad amministrazioni dirette o indirette dello Stato competenti per materia.

Art. 9.

(*Agevolazioni fiscali e creditizie*)

1. Gli atti costitutivi delle associazioni di volontariato e quelli necessari alla loro iscrizione agli albi di cui all'articolo 6 sono esenti dalla imposte di bollo e di registro, e da ogni onere fiscale.

2. Le Regioni, previo parere favorevole del Ministro del tesoro, possono stipulare con istituti di credito convenzioni, al fine di fornire agevolazioni creditizie alle associazioni volontarie per l'acquisto di attrezzature, strumenti, macchinari di cui sia dimostrata la specifica utilità ai fini dello svolgimento delle loro attività.

3. Le associazioni volontarie possono beneficiare di tali agevolazioni solo se iscritte agli albi di cui all'articolo 6 da almeno due anni. Presentano alla commissione competente entro i successivi due anni la documentazione atta a dimostrare l'effettiva utilizzazione dei beni acquistati. Tali beni fanno parte del patrimonio dell'associazione e non possono essere alienati prima di tre anni dall'acquisto, salvo perimento o documentata inservibilità ai fini dell'attività svolta dall'associazione.

Art. 10.

(*Rapporti tra gli enti pubblici e le associazioni di volontariato*)

1. Nell'ambito della legislazione e della programmazione ad ogni livello, lo Stato, le Regioni, gli enti locali, singoli o associati, possono promuovere forme di collaborazione, tramite convenzioni apposite, con le associazioni di volontariato iscritte negli albi di cui all'articolo 6 da almeno due anni, purchè siano soddisfatti i seguenti princìpi:

a) sia pienamente garantito il diritto dei cittadini agli interventi e alle prestazioni dovute dagli enti pubblici;

b) l'apporto del volontariato sia integrativo di quanto dovuto dagli enti stessi nelle strutture pubbliche. Nel caso le prestazioni del volontariato siano a favore di singoli, deve essere riservata all'ente locale la valutazione circa il rispetto dell'eguale diritto dei cittadini alle prestazioni e circa le conseguenti modalità di fruizione delle stesse.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, quando intendano promuovere le forme di collaborazione suddette, hanno l'obbligo di interpellare tutte le associazioni di volontariato, iscritte negli albi di cui all'articolo 6, competenti per territorio e per materia. Le associazioni interpellate dovranno produrre dei progetti finalizzati al servizio richiesto, che verranno valutati dall'istituzione di competenza.

Art. 11.

(*Convenzioni*)

1. Le convenzioni di cui al precedente articolo 10 devono garantire la qualità del servizio prestato attraverso volontari di adeguata preparazione, e prevedere forme di verifica e di controllo sulle prestazioni eseguite. Possono prevedere il rimborso delle spese vive sostenute per l'opera prestata, purchè esse siano state preventiva-

mente autorizzate e successivamente siano documentate.

2. L'ente pubblico è tenuto a rilasciare, a prestazione effettuata, o *in itinere* se la scadenza annuale non pone fine al servizio, una attestazione dell'opera svolta con l'indicazione delle caratteristiche e della durata del servizio reso. L'attestazione è rilasciata all'associazione menzionando i nominativi dei singoli volontari che hanno svolto il servizio in oggetto. Una copia di tale dichiarazione deve essere inviata per conoscenza, da parte dell'ente pubblico, alla commissione competente.

3. In regime di convenzione, i volontari appartenenti ad una associazione devono essere assicurati, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), contro gli infortuni e le malattie professionali e presso altro istituto assicurativo contro i danni arrecati a terzi e a cose nell'espletamento della loro attività volontaria. L'onere derivante dall'assicurazione, per le persone addette e per il periodo di durata della convenzione, deve essere assunto dall'ente pubblico a proprio carico. In tutti gli altri casi la copertura assicurativa è a discrezione dell'associazione.

4. Deve essere inoltre stabilito che non è riconosciuta, ad alcun titolo, l'attività svolta come volontario, al fine di trasformare il rapporto temporaneo, sorto nel quadro della convenzione, in rapporto di dipendenza a tempo indeterminato presso gli enti pubblici.

5. Le convenzioni in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguate ai princìpi e alle norme della stessa, entro un anno.

Art. 12.

(*Competenze regionali*)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni devono emanare o adeguare le norme legislative in ordine all'attività di volontariato secondo i princìpi ed i contenuti della presente legge, fatta salva l'eventuale competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome nella materia. Le Regioni dovranno in particolare determinare i contenuti ed i criteri per la stipula delle convenzioni, secondo quanto specificato nell'articolo 11 della presente legge.

2. Le Regioni hanno altresì l'obbligo di riservare il 30 per cento dei posti, nei corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti alle discipline relative, ai volontari facenti parte delle associazioni iscritte agli albi di cui all'articolo 6 della presente legge, o di promuovere appositi corsi su richiesta delle associazioni stesse.

DISEGNO DI LEGGE N. 1582

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ONORATO

Art. 1.

(*Oggetto della legge*)

1. La presente legge disciplina l'attività di volontariato organizzato, stabilisce i princìpi a cui le regioni devono attenersi nel disciplinare legislativamente dette attività e il rapporto fra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato, i criteri a cui debbono uniformarsi gli enti locali nei rapporti col volontariato, nonchè l'accesso del volontariato associato e singolo ai servizi e alle strutture pubbliche.

2. È fatta salva la disciplina vigente per le attività di volontariato non ricomprese nell'oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle attività di volontariato per la cooperazione internazionale allo sviluppo, a quelle da definirsi nell'ambito dell'istituendo servizio nazionale di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 2.

(*Attività di volontariato*)

1. La Repubblica italiana riconosce il valore e la funzione delle attività di volontariato come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale, ne garantisce l'autonomia e ne favorisce l'apporto al conseguimento delle finalità di carattere sociale e civile individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

2. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato s'intendono le prestazioni effettuate in modo spontaneo, libero, gratuito e per fini di solidarietà, di promozione umana individuale e collettiva, di progresso civile, culturale e materiale, da singoli cittadini tramite l'organizzazione cui aderiscono, nell'interesse del gruppo di appartenenza, di terzi, della comunità locale, regionale, statale e internazionale.

3. Le organizzazioni di volontariato svolgono le proprie attività avvalendosi di strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali, nell'ambito di strutture pubbliche.

Art. 3.

(*Organizzazioni di volontariato*)

1. Ai fini della presente legge, è considerata organizzazione di volontariato ogni organismo che, qualsiasi sia la forma giuridica assunta e dotato o meno di personalità giuridica, sia liberamente costituito, escluso ogni scopo di lucro, per i fini di cui al comma 2 dell'articolo 2, da conseguirsi in modo determinante, o comunque prevalente, tramite prestazioni personali e volontarie degli aderenti.

2. L'organizzazione di volontariato provvista di personalità giuridica non ricade in ogni caso nella disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

3. Qualora l'organizzazione sia costituita come società cooperativa, l'atto costitutivo, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, deve prevedere il divieto di corresponsione ai soci di dividendi e di ripartizione di eventuali utili, che sono destinati, fatta salva la quota da assegnarsi a riserva legale o statutaria, al conseguimento dei fini propri della cooperativa.

4. La qualità di aderente ad organizzazione di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto obbligatorio a carattere direttamente o indirettamente patrimoniale con l'organizzazione stessa.

5. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo necessarie al loro regolare funzionamento od occorrenti a

migliorare, qualificare o specializzare l'attività prestata dai volontari.

Art. 4.

(*Struttura dell'organizzazione e rapporti con i singoli aderenti*)

1. Le organizzazioni di volontariato ed i rapporti fra queste e i singoli aderenti sono regolati, salvo disposizioni di leggi speciali, dagli accordi degli aderenti e dalle norme di diritto comune che disciplinano le diverse forme giuridiche che l'organizzazione può assumere.

2. Gli accordi sociali devono in ogni caso prevedere:

a) che spetti all'assemblea degli aderenti, composta da tutti coloro che prestano attività di volontariato, approvare i criteri e gli indirizzi generali dei programmi e dei progetti dell'attività da svolgere, nominare i componenti degli organi di gestione e di controllo, individuare la titolarità della rappresentanza esterna, approvare il bilancio preventivo e il rendiconto;

b) che l'esclusione di un aderente possa essere deliberata, a maggioranza degli aderenti, solo per fatti o comportamenti gravemente contrastanti con i fini dell'organizzazione;

c) che in caso di scioglimento tutti i beni siano devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

Art. 5.

(*Mezzi di finanziamento e patrimonio*)

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per l'esplicazione della loro attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;

c) corrispettivi derivanti da convenzioni;

d) rendite patrimoniali.

2. Le organizzazioni di volontariato, ancorchè prive di personalità giuridica, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della loro attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, ricevere donazioni e lasciti testamentari con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2.

3. I beni sono intestati all'organizzazione.

Art. 6.

(*Agevolazioni fiscali*)

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e quelli necessari per l'adempimento di qualsiasi obbligo od onere derivante da leggi statali o regionali sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altro gravame fiscale.

2. Il fine delle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione. Le agevolazioni fiscali conseguenti si applicano unicamente alle organizzazioni di volontariato iscritte negli albi di cui all'articolo 11.

3. Le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni per anno, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte negli albi di cui all'articolo 11, ivi compresi i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5, sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, cui è altresì demandato di provvedere all'eventuale adeguamento nel tempo del limite dell'importo deducibile.

Art. 7.

(*Diritto all'informazione*)

1. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato hanno diritto di chiedere e di

ottenere dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali e dagli enti e aziende da esse dipendenti, comprese le società a prevalente partecipazione pubblica, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive attività di volontariato, fatto salvo il limite del segreto d'ufficio.

2. L'opposizione del segreto d'ufficio deve specificare le ragioni ed i motivi che la giustificano.

Art. 8.

(*Gratuità dell'attività dell'aderente ad organizzazione di volontariato*)

1. L' attività dell'aderente ad organizzazione di volontariato è gratuita e non può essere in alcun modo retribuita nemmeno dal beneficiario degli interventi.

2. All'aderente ad organizzazioni di volontariato può essere corrisposto, nei modi e nei limiti previsti dagli accordi dell'organizzazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 9.

(*Rischi e responsabilità degli aderenti ad organizzazioni di volontariato*)

1. Gli aderenti ad organizzazioni di volontariato hanno diritto, ove lo richiedano e in dipendenza della prestazione dell'attività di volontariato a favore di terzi, ad essere assicurati, a cura dell'organizzazione stessa, presso l'INAIL contro le malattie professionali e contro gli infortuni, in relazione alle caratteristiche dell'attività prestata.

2. Essi hanno inoltre diritto di richiedere all'organizzazione di essere assicurati contro i rischi della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'espletamento dell'attività di volontariato.

Art. 10.

(*Norme di principio per la legislazione regionale*)

1. Le leggi regionali di cui all'articolo 1 devono salvaguardare l'autonomia organizzativa, metodologica e progettuale delle organizzazioni di volontariato e favorirne l'autopromozione. Non possono imporre alle organizzazioni di volontariato obblighi non previsti dalla presente legge.

2. L'iscrizione in albi o registri costituisce un onere cui devono essere correlati, alle condizioni e in conformità ai criteri definiti con la presente legge, diritti e facoltà di accesso alle strutture pubbliche, di partecipazione, di consultazione, nonchè di fruizione di contributi e incentivi in denaro o servizi.

3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, costituiscono disposizioni di principio per le regioni, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Art. 11.

(*Albi delle organizzazioni di volontariato*)

1. Le regioni disciplinano con legge l'istituzione, la tenuta e il funzionamento di albi comunali, provinciali o regionali delle organizzazioni di volontariato.

2. Hanno diritto ad essere iscritte negli albi le organizzazioni che, alla data della richiesta d'iscrizione, abbiano svolto in modo continuativo attività di volontariato per almeno due anni e che alleghino alla richiesta copia degli accordi sociali di cui all'articolo 4 e una relazione illustrativa sulla struttura, sulla consistenza e sull'attività dell'organizzazione.

3. Le leggi regionali devono comunque prevedere che all'iscrizione agli albi consegua:

a) il diritto di essere consultati dalla regione e dagli enti locali sulle proposte di legge, di piani, di programmi, di provvedimenti a carattere generale comunque riguardanti il settore di attività dell'organizzazione;

b) il diritto di formulare proposte d'intervento o pareri nei confronti della regione e degli enti locali per i settori di attività dell'organizzazione;

c) il diritto di ciascuna organizzazione di far partecipare i propri aderenti a corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento svolti o promossi dalla regione o dagli enti locali nei settori che interessano direttamente le attività svolte dall'organizzazione stessa;

d) la capacità, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

e) il diritto di concorrere all'assegnazione di contributi, incentivi o provvidenze previsti in via generale o speciale.

4. L'iscrizione negli albi di cui ai precedenti commi è condizione per l'erogazione di finanziamenti, contributi e incentivi pubblici, ivi compresi quelli a carico del bilancio statale direttamente disposti da amministrazioni centrali dello Stato, in favore delle organizzazioni di volontariato.

Art. 12.

(*Convenzioni*)

1. Le leggi regionali disciplinano le convenzioni fra le organizzazioni di volontariato e la regione, gli enti locali territoriali e le altre amministrazioni pubbliche locali.

2. Dette convenzioni, stipulabili anche in difetto di leggi regionali, devono comunque indicare, tra l'altro:

a) la durata del rapporto convenzionale;

b) le attività che saranno svolte dall'organizzazione di volontariato convenzionata;

c) il numero degli aderenti all'organizzazione impegnati nell'attività e le eventuali prestazioni fornite da personale dipendente dall'organizzazione con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o con essa comunque collegato con rapporto obbligatorio a carattere direttamente o indirettamente patrimoniale;

d) l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto di convenzione;

e) la garanzia del rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutarla e la facoltà di richiedere un intervento diverso quando essa consista in prestazioni rese alle persone;

f) i finanziamenti e i contributi pubblici a qualsiasi titolo ricevuti o richiesti dall'organizzazione di volontariato per le proprie attività;

g) la disciplina dei rapporti finanziari con speciale riguardo:

1) ad eventuali contributi finanziari per costi di gestione di strutture, attrezzature e servizi necessari all'espletamento dell'attività oggetto di convenzione;

2) ad eventuali contributi per prestazioni di lavoro dipendente o autonomo di cui si avvalga l'organizzazione e per il rimborso a quest'ultima delle spese vive sostenute dai propri aderenti nell'espletamento dell'attività oggetto di convenzione;

3) all'eventuale onere per la copertura assicurativa degli aderenti contro le malattie professionali, gli infortuni e la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'espletamento o in dipendenza dell'attività oggetto di convenzione;

4) all'obbligo delle organizzazioni destinatarie di finanziamenti, contributi od altri benefici di fornire la documentazione concernente l'impiego degli stessi secondo la destinazione prevista nel provvedimento di concessione;

h) le modalità concernenti le informazioni reciproche sull'attività oggetto di convenzione svolta dall'organizzazione e di verifica sulla regolare attuazione degli adempimenti oggetto della convenzione medesima;

i) le cause e le modalità di decadenza della convenzione e di revoca dei contributi e degli eventuali altri benefici concessi.

3. Il sostegno e la promozione di interventi innovativi, a carattere anche sperimentale, nel campo dei servizi, in funzione soprattutto di bisogni emergenti, costituiscono criterio preferenziale, per le amministrazioni pubbliche, nell'attivazione delle convenzioni di cui al presente articolo.

4. Le convenzioni possono essere stipulate solo con organizzazioni di volontariato

iscritte negli albi di cui all'articolo 11 ed in possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dalle leggi regionali.

Art. 13.

(*Accesso degli aderenti a organizzazioni di volontariato alle strutture pubbliche*)

1. Le regioni e le amministrazioni locali disciplinano con propri atti il diritto di accesso degli aderenti a organizzazioni di volontariato alle strutture pubbliche, intendendosi per diritto di accesso il diritto di svolgere l'attività di volontariato, così come definita negli articoli 2 e 8, all'interno di dette strutture nel rispetto dei loro ordinamenti particolari.

2. Il diritto di accesso è subordinato all'emanazione da parte delle autorità competenti di disposizioni riguardanti, fra l'altro:

a) le condizioni di ammissione all'accesso;

b) le modalità di presenza e di comportamento del volontariato all'interno della struttura pubblica;

c) il rispetto della libertà e della dignità personali, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti;

d) il potere di sorveglianza dell'amministrazione competente;

e) i motivi e le procedure dell'esclusione dall'accesso.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'accesso alle strutture pubbliche di singoli volontari non aderenti a organizzazioni di volontariato.

Art. 14.

(*Osservatorio nazionale per il volontariato*)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'osservatorio nazionale per il volontariato finalizzato al censimento delle organizzazioni di volontariato e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse esplicate.

2. L'osservatorio cura in particolare la raccolta di documentazione sulle esperienze del volontariato organizzato, favorisce lo scambio d'informazioni fra le diverse organizzazioni concernenti la tipologia e la metodologia degli interventi, fornisce alle amministrazioni pubbliche, alle organizzazioni di volontariato ed ai cittadini ogni utile elemento di conoscenza ed assistenza per la promozione e lo sviluppo del volontariato.

3. Redige, avvalendosi delle informazioni all'uopo raccolte e trasmesse dalle regioni, un rapporto biennale sullo stato di attuazione della presente legge, da trasmettere al Parlamento a cura del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. L' osservatorio è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da una commissione consultiva composta dai rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno tre regioni, scelti in base ai criteri e nel numero individuati, con proprio provvedimento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni degli enti locali e la Conferenza Stato-regioni.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire osservatori per il volontariato con finalità analoghe a quelle indicate nei precedenti commi.

Art. 15.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, relativo all'applicazione del disposto dell'articolo 14 e valutato in lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1989-1991, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei ministri - Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato».

Art. 16.

(*Norme transitorie e finali*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a conformare la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge, emanando altresì norme di attuazione di quanto disposto dall'articolo 11.

2. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate ai criteri previsti dall'articolo 12 entro il termine di un anno, pena la decadenza.

3. Le organizzazioni di volontariato titolari di convenzioni con pubbliche amministrazioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono tenute, entro un anno dalla data predetta, a presentare la richiesta di iscrizione negli albi di cui all'articolo 11, conformandosi altresì ai requisiti previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali. Il mancato adempimento di tale onere determina la decadenza delle convenzioni stesse.

4. Il diritto e le modalità di accesso alle strutture pubbliche sono disciplinati dalle amministrazioni interessate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1682

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

Art. 1.

(*Definizione e tipologia del volontariato*)

1. Per volontariato si intende quell'attività svolta dal singolo individuo come tale o come formazione organizzata, a vantaggio di altri individui, secondo i principi di solidarietà e pluralismo sociale.

2. L'attività di volontariato viene svolta spontaneamente e gratuitamente e può essere:

a) a carattere temporaneo, quando soggetti singoli o associati mettono a disposizione degli enti pubblici territoriali la propria attività per far fronte a situazioni eccezionali e contingenti, quali ad esempio calamità o catastrofi;

b) a carattere continuativo, quando soggetti singoli o associati mettono a disposizione di qualsiasi tipo di utente, pubblico o privato, la propria attività, per provvedere organicamente e preventivamente ai bisogni urgenti della società.

Art. 2.

(*Natura giuridica delle formazioni di volontariato*)

1. Qualora l'attività di volontariato venga svolta da più individui in forma associata, deve assumere la struttura di associazione dotata della personalità giuridica secondo le norme del codice civile.

Art. 3.

(*Modalità di svolgimento dell'attività e incompatibilità*)

1. Le modalità inerenti all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività di volontariato sono stabilite dallo statuto dell'associazione o comunque dall'accordo degli aderenti, secondo le norme del codice civile.

2. L'associazione di volontariato può servirsi di lavoratori dipendenti o autonomi per la sua organizzazione, regolarmente retribuiti. Questo lavoro è comunque incompatibile con la qualità di aderente volontario all'associazione. L'attività del volontario non è incompatibile con qualsiasi altro tipo di lavoro dipendente o autonomo, purchè estraneo all'attività.

Art. 4.

(*Formazione del volontariato*)

1. Il singolo individuo che presta la sua opera volontaria deve essere provvisto di cognizioni teoriche e pratiche adeguate alle attività da svolgere e, qualora richiesta, di abilitazione all'esercizio della professione.

2. La formazione dei singoli volontari può essere a carico dell'associazione o dell'ente pubblico o privato che si serve dell'attività.

3. I programmi e le modalità di svolgimento dei relativi corsi possono essere oggetto di più specifica normativa regionale e comunque sottoposti alla supervisione della commissione centrale di cui all'articolo 8.

Art. 5.

(*Rapporti del volontariato con altri enti pubblici e privati e natura giuridica dei rapporti*)

1. Qualora l'attività di volontariato sia svolta presso enti pubblici o privati è compito di questi ultimi o della legislazione regionale la regolamentazione del rapporto, che comunque deve prevedere:

a) le condizioni e i requisiti di ammissione del volontario;

b) le condizioni di esclusione del volontario;

c) le modalità di svolgimento dell'attività;

d) le modalità di sorveglianza dell'amministrazione dell'ente.

2. L'attività di collaborazione fra le associazioni di volontariato e gli enti pubblici viene regolata da convenzioni stipulate tra gli stessi. Il contenuto delle convenzioni viene stabilito in particolare dalla legislazione regionale. Le convenzioni, anche in difetto di legislazione regionale, devono comunque stabilire:

a) il numero del personale volontario;

b) la durata del rapporto;

c) le modalità e la tipologia delle prestazioni;

d) i rapporti finanziari riguardanti:

1) il rimborso delle spese documentate;

2) la copertura assicurativa per il rischio di infortunio subito da personale volontario o dal medesimo procurato a terzi;

3) la dotazione delle attrezzature;

e) le modalità e competenze del controllo e della verifica fatta dall'ente sull'attività;

f) la previsione dei corsi di formazione di cui all'articolo 4;

g) le modalità di scioglimento per mutuo consenso o per risoluzione per inadempimento della convenzione.

Art. 6.

(*Albi comunali, provinciali o regionali*)

1. Sono istituiti albi comunali, provinciali o regionali, sia per le organizzazioni di volontariato sia per i singoli volontari.

2. Qualora l'attività di volontariato venga svolta in modo continuativo, il singolo volontario o l'associazione di volontariato devono essere iscritti negli albi comunali, provinciali o regionali, di cui al comma 1. La legislazione regionale regola le modalità di iscrizione e di partecipazione agli stessi.

Art. 7.

(*Risorse e agevolazioni finanziarie*)

1. Le associazioni di volontariato si avvalgono dei contributi degli aderenti, di altri soggetti pubblici o privati e di organizzazioni internazionali.

2. Le associazioni di volontariato possono acquistare beni mobili a titolo oneroso o gratuito ricevendo donazioni e lasciti anche in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile.

3. L'acquisizione di qualsiasi tipo di contributo per atto *inter vivos* o *mortis causa* è condizionata all'iscrizione dell'associazione ricevente negli appositi albi di cui all'articolo 6.

4. I contributi di cui al comma 1 erogati da persone fisiche o giuridiche a favore delle associazioni di volontariato sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 3 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nella misura del 5 per cento di detto reddito.

Art. 8.

(*Commissione centrale di controllo del volontariato*)

1. È istituita una commissione centrale di coordinamento e di vigilanza del volontariato. Essa è composta da trentuno membri, di cui:

a) un rappresentante per ogni regione e per le province autonome di Trento e di

Bolzano, scelti tra i volontari iscritti negli albi di cui all'articolo 6, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle leggi regionali;

b) dieci esperti, di cui almeno cinque specializzati in materia sanitaria, giuridica, sociologica, psicologica, di protezione civile, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. I componenti di cui al comma 1 restano in carica due anni e non sono rieleggibili.

Art. 9.

(*Legislazione regionale*)

1. Sono istituite le commissioni regionali per il volontariato, le cui modalità di elezione e i cui compiti sono regolati da leggi regionali.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni devono adeguare la propria legislazione ai dettami della medesima.

DISEGNO DI LEGGE N. 2085

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ACQUAVIVA ED ALTRI

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il valore culturale, sociale e morale del libero associazionismo di volontariato senza scopo di lucro, inteso come strumento di crescita di socialità, di sviluppo delle regole democratiche, di progresso volto al raggiungimento di più sostanziali traguardi di uguaglianza e partecipazione tra i cittadini.

Art. 2.

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere nuove forme associazionistiche di volontariato, di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche mediante opportuno collegamento con enti ed associazioni, pubblici e privati, per assicurare la fruizione di servizi rispondenti agli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Si intendono per associazioni di volontariato senza scopo di lucro quelle le cui finalità perseguano gli obiettivi generali di cui all'articolo 1 e ne promuovano la realizzazione.

Art. 4.

1. I soggetti associativi previsti dalla presente legge devono svolgere la loro attività senza fine di lucro, in maniera volontaria e non retributiva e sulla base di uno statuto che assicuri la partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione degli organi dirigenti.

2. Le attività associative dovranno essere svolte sulla esclusiva base di risorse reperite attraverso il versamento di quote sociali da parte dei soci o degli aderenti; le donazioni e gli atti di liberalità; il finanziamento di progetti da parte degli enti pubblici territoriali; i servizi forniti ai soci; la fruizione di sponsorizzazioni pubbliche e private per attività specifiche.

3. Tali entrate dovranno essere elencate e documentate sulla base di un apposito registro nominativo conservato presso la sede centrale dell'associazione. I bilanci e lo stato patrimoniale delle associazioni dovranno essere conformi ai modelli allegati alla presente legge.

Art. 5.

1. Sono riconosciute come associazioni di volontariato senza scopo di lucro, e come tali ammesse ad usufruire dei benefici di legge, quelle associazioni che, avendo soddisfatto ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, sono ritenute idonee all'iscrizione in appositi albi regionali istituiti presso le amministrazioni regionali ovvero in un Albo nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La richiesta di iscrizione agli albi regionali sarà sottoposta all'esame di una commissione all'uopo costituita e composta dagli assessori, o loro delegati, aventi competenza nei settori previsti dalla presente legge e presieduta dal presidente della giunta, o da un suo delegato.

3. La richiesta di iscrizione all'Albo nazionale sarà esaminata da una commissione presieduta da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali e composta da un rappresentante dei Ministri dell'interno, degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e del turismo e dello spettacolo.

4. Compito delle commissioni è quello di valutare, in base ai criteri stabiliti dalla presente legge, la legittimità della richiesta delle associazioni di iscrizione agli albi, che

dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto che risponda ai requisiti di cui all'articolo 4;

c) i bilanci consuntivi degli ultimi due anni da cui risulti una situazione di pareggio;

d) due relazioni accompagnatorie, rispettivamente di carattere tecnico e morale, sulle iniziative associative realizzate.

5. Le associazioni riconosciute e conseguentemente iscritte agli albi saranno sottoposte, da parte delle rispettive commissioni, a verifiche con cadenza di regola triennale, al fine di stabilire il permanere dei requisiti richiesti per l'ammissione agli albi stessi. La commissione nazionale di cui al comma 3, entro sei mesi dalla sua costituzione, stabilisce con proprio regolamento forme e modalità per l'iscrizione agli albi e impartisce alle commissioni regionali le relative direttive.

Art. 6.

1. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura finalizzati al sostegno delle proprie attività, le associazioni dovranno dimostrare l'avvenuta iscrizione agli albi regionali nonchè, ove sia compatibile, all'Albo nazionale di cui all'articolo 5.

2. L'iscrizione ai suddetti albi consentirà alle associazioni di accedere ai servizi di consulenza, orientamento e supporto secondo quanto disposto dall'articolo 7.

3. A ciascuna delle associazioni iscrittasi ai suddetti albi è rilasciata, dalla competente commissione, una carta di credito dell'associazionismo.

Art. 7.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito il Comitato nazionale per la promozione dell'associazionismo, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da rappresentanti delle associazioni, esperti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Comitato, che si avvale dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) conservazione ed aggiornamento dell'Albo nazionale delle associazioni, sulla base dei provvedimenti di competenza della commissione di cui all'articolo 5, comma 3;

b) ideazione ed impostazione di progetti speciali finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1;

c) sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

d) promozione di un rapporto biennale sulla situazione associazionistica in Italia;

e) promozione di corsi di formazione ed aggiornamento per materie attinenti alle competenze della presente legge;

f) promozione di un bollettino periodico di informazione e di altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività associazionistica;

g) promozione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale dell'associazionismo, alla quale parteciperanno tutti i soggetti istituzionali, le associazioni e gli operatori interessati e che avrà lo scopo di costituire una sede periodica e stabile di verifica sull'andamento delle attività svolte dalle associazioni;

h) promozione e aggiornamento di un repertorio nazionale dell'associazionismo, che abbia lo scopo di fornire le informazioni di base sull'entità, sul tipo di servizi erogati e la dislocazione territoriale delle associazioni;

i) stipula di apposite convenzioni con istituti bancari ed assicurativi e altri soggetti;

l) assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti con le disponibilità esistenti presso i fondi di cui agli articoli 8 e 9;

m) svolgimento dei compiti istruttori e deliberativi nella materia disciplinata dall'articolo 9.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato potrà avvalersi di strumenti contrattuali e di personale secondo quanto stabilito da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla sua costituzione.

Art. 8.

1. Il Comitato, per realizzare i propri compiti, promuove la costituzione, anche mediante strumenti convenzionali, di un fondo di rotazione associativo centrale e di un fondo speciale di promozione dei servizi alle associazioni.

2. Il fondo di rotazione associativo centrale eroga prestiti agevolati per il finanziamento di progetti ed iniziative che rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge. Sono ammesse ai finanziamenti di cui al comma 1 le associazioni iscritte all'Albo nazionale che già non fruiscano dei benefici previsti da altre diposizioni normative in materia di finanziamento e sostegno.

3. Il fondo speciale di promozione dei servizi alle associazioni, che avrà durata quinquennale, è finalizzato alla realizzazione di servizi di sostegno, orientamento e addestramento, da svolgersi per il tramite degli enti locali, con lo scopo di assistere le forme associazionistiche nella pianificazione e gestione delle attività, di regola tramite la realizzazione di appositi centri servizi.

Art. 9.

1. Le sedi nazionali delle associazioni indentificate nell'Albo nazionale possono accedere ai contributi di cui all'articolo 10, per un periodo massimo di tre anni, per operazioni di riqualificazione funzionale, sistemazione logistica o di destinazione d'uso degli immobili, delle attrezzature e del personale dipendente relativo.

2. Per accedere ai contributi di cui al comma 1, l'associazione redige un piano di riqualificazione funzionale che presenta al Comitato nazionale per la promozione dell'associazionismo, competente alla valutazione della domanda.

3. I criteri di approvazione, definiti in sede del Comitato stesso, dovranno mirare all'alleggerimento degli oneri di funzionamento delle sedi nazionali, alla riqualificazione del personale relativo, alla complessiva riqualificazione della gestione.

Art. 10.

1. L'onere relativo al finanziamento delle attività previste dalla presente legge è di lire 30,9 miliardi per gli anni 1990 e 1991.

2. Il finanziamento delle attività di cui all'articolo 9 sarà garantito *una tantum* per lire 30 miliardi per il 1990 e per lire 20 miliardi per i successivi due anni.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per il 1990, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.